

IMU e TASI - Saldo 2015

Gentile Contribuente,

entro il **16 dicembre 2015** deve essere effettuato il pagamento della seconda rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui i Servizi Indivisibili (TASI), dovuto per l'anno di imposta 2015, così come introdotto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013.

Per i fabbricati: la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, va moltiplicata per i seguenti coefficienti:

Per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (con esclusione della categoria catastale A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5	80
Per i fabbricati della categoria catastale D (ad esclusione della categoria D/5)	65
Per i fabbricati della categoria catastale C/1	55

Per i terreni: il reddito dominicale, rivalutata del 25%, va moltiplicata per i seguenti coefficienti:

Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola	75
Per i terreni non rientranti nelle fattispecie di cui sopra	135

Alla base imponibile così determinata, si applicano le aliquote previste dalle Delibere di C. C. 17 del 19/06/2015 (IMU) e di C. C. n. C. C. n. 18 del 19/06/2015 (TASI), ovvero:

	IMU	TASI
Per l'abitazione principale e le relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9)	Esenti	2,50%
Per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9	0,20%	2,50%
Altri fabbricati	1,06%	0,00%
Per i terreni agricoli	0,76%	Esenti

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ai fini IMU: Per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze è prevista una detrazione di **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

La TASI va versata interamente al Comune.

L'IMU va versata interamente al Comune, ad eccezione degli immobili classificati in cat. D. Per tali immobili, infatti, **la quota pari allo 0,76% dell'imponibile** è destinata allo Stato mentre **la quota pari allo 0,30% dell'imponibile** è destinata al Comune.

Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso qualsiasi Istituto Bancario e Postale, utilizzando i seguenti codici:

3958	TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
3913	IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3914	IMU - imposta municipale propria per i terreni agricoli – COMUNE
3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3925	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
3930	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Il Codice Ente da utilizzare è **F162**.

Il versamento deve avvenire **in autoliquidazione da parte del contribuente**, in due rate le cui scadenze per il corrente anno sono:

<input checked="" type="checkbox"/>	1ª rata	16/06/2015	50% a titolo di acconto dell'aliquota annua prevista dalle delibere sopra richiamate
<input checked="" type="checkbox"/>	2ª rata	16/12/2015	50% conguaglio con l'eventuale delibera entro i termini del bilancio di previsione 2015

Il tributo non è dovuto qualora sia inferiore ad € 6,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso i seguenti Sportelli al Pubblico:

- Andreani Tributi Srl - Via Caracciolo n. 102 – tel. 081/19143641, il lunedì e martedì dalle 14.00 alle 17.00 e il mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Meta, 02.12.2015